

La confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti non è sempre obbligatoria: la posizione del terzo proprietario estraneo in buona fede.

Occorre, in via preliminare, per la disamina relativa all'obbligatorietà o meno dell'applicazione della sanzione della confisca del mezzo di trasporto, partire dal dato normativo ovvero dall'articolo 259 c.2 del d.lgs 152/2006 che dispone la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 1, del citato decreto legislativo.

Tale norma dispone che alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art.444 cpp, consegua obbligatoriamente la confisca ma nulla dispone in merito alla posizione del terzo proprietario del veicolo; per consolidata giurisprudenza il problema dell'obbligatorietà della confisca non si pone laddove il responsabile del reato è anche il proprietario del mezzo, mentre, al contrario, se lo stesso appartiene ad un terzo estraneo alla fattispecie delittuosa, tale misura di sicurezza patrimoniale non può essere disposta automaticamente dal giudice, a meno che nei confronti del terzo non sia ravvisabile e dimostrata in giudizio la violazione degli obblighi di diligenza e al contempo lo stesso terzo non dimostri di aver agito in buona fede e quindi di essere totalmente estraneo all'uso illecito della cosa non avendo partecipato o concorso alla perpetrazione del reato.

Già una risalente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.1475 dell' 11 gennaio 2013 della III sezione penale) aveva escluso l'obbligatorietà della confisca a carico del terzo incolpevole proprietario del veicolo, richiamando la previsione dell'art.240 c.p. secondo il quale la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato, ovvero ad un soggetto in buona fede che non abbia concorso né partecipato al reato.

Risulta del tutto evidente che sia il terzo estraneo in buona fede a dover dimostrare rigorosamente che l'uso illecito della res gli era del tutto ignota e comunque non collegabile ad un suo eventuale comportamento negligente.

A tal fine, Cass.Pen.Sez.III 6.11.2020, n.30936, dispone: “il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene possibile fonte di danno e di responsabilità, deve previamente accertarsi dell'idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene viene consegnato, delle finalità a cui deve destinarlo, svolgendo quindi idonee verifiche che attestino, non solo a parole, l'adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l'unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non essere chiamato a rispondere dell'eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo”

Tale posizione giurisprudenziale è stata di recente confermata dalla sentenza n. 47685 del 16 dicembre 2022 della III sezione Penale della Corte di Cassazione secondo la quale: “ la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non può essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti diretti o indiretti, ancorchè non punibili, con la consumazione del reato.”

A questo punto occorre chiarire che la confisca è una misura cautelare obbligatoria che è disposta a seguito di una sentenza definitiva di condanna atta a rendere definitivo il sequestro del veicolo quale misura cautelare provvisoria.

Inoltre, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto terzo estraneo al reato può esser sia una persona fisica sia un soggetto giuridico (società) proprietaria del mezzo utilizzato da un proprio dipendente quale esecutore materiale del trasporto illecito.

Così come è possibile qualificare come soggetto terzo estraneo in buona fede il concedente nel contratto di leasing finanziario.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it